

Legge regionale 20 aprile 1999 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Disposizioni varie in materia di competenza regionale.**

**CAPO I**

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PESCA MARITTIMA  
EACQUACOLTURA*

**Art. 29**

*(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 44/1983 in materia di elezione del  
Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.**

( ABROGATO )

(2)

**3.**

( ABROGATO )

(3)

**4.** La Giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i Consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002

**2** Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002

3 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002

### **Art. 30**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 31**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni di pubblica utilità ai fini espropriativi)*

1. In via di interpretazione autentica, per << opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura >> di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.

### **Art. 32**

*(Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari)*

1. È abrogata la legge regionale 13 giugno 1988, n. 46.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.

3. Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale 46/1988 rimane in carica esclusivamente per l'esame delle domande di contributo previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.